

RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

CASA

Nominativo Cliente

Il suo riferimento per qualsiasi informazione è: **Assistenza Clienti**Tel. 800 910456



La presente richiesta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ("Richiesta di Fornitura") deve intendersi quale proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art.1329 C.C. La proposta resterà ferma e irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della presente, decorso il quale termine la stessa si deve considerare revocata. Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui MET Energia Italia S.p.A. (il "Fornitore") darà inizio all'esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., ovvero, se antecedente, al momento in cui comunicherà al Cliente per iscritto l'accettazione della presente Richiesta di Fornitura.

DATI CLIENTE	
Nome Cognome	(II "Cliente")
INDIRIZZO DI RESIDENZA: Indirizzo	Civico
CAP Provincia	
DATI DI IDENTIFICAZIONE: Codice Fiscale//	
Tipo di documento: □ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto Numero documento	
Nazione rilascio documento (se diverso dall'Italia) Data emissione Data so	
DATI DI CONTATTO: Cellulare Telefono fisso / Altro cellulare	_
E-mail (valida anche ai fini di invio fatture)PEC	
INDIRIZZO COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA: Stesso indirizzo della Residenza Indirizzo diverso da quello d	lella Residenza
Compilare se l'indirizzo per Comunicazioni è diverso dall'indirizzo della Residenza:	
Indirizzo	Civico
CAP Comune Pro	ovincia
PAGAMENTI E BOLLETTE	
MODALITA RECAPITO BOLLETTE: Bolletta Digitale Bolletta Cartacea	
METODO DI PAGAMENTO: ☐ Addebito su conto corrente ☐ Altro (Mooney, Carta di credito, Bonifico Bancario)	
Compilare se il Metodo di pagamento scelto è Addebito su conto corrente: Codice IBAN	
Compilare se l'Intestatario del conto corrente (il "Debitore") è diverso dal Titolare della fornitura:	
Nome intestatario IBAN: Cognome intestatario IBAN:	
Codice Fiscale intestatario IBAN: Telefono intestatario IBAN:	
Il sottoscritto Debitore autorizza il Fornitore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa e la Banca ad eseguire l'addebito secondo le d	isposizioni impartite dal Fornitore.
Data	
Firma per esteso del Debitore	
DATI TECNICI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	
TIPO RICHIESTA: CAMBIO FORNITORE VOLTURA CON CAMBIO FORNITORE VOLTURA NUOVA	ATTIVAZIONE SUBENTRO
INDIRIZZO FORNITURA: Indirizzo	Civico
CAP ComuneProvincia	
DATI TECNICI: POD Tipologia tensione	e (V)
Potenza impegnata (kW) Potenza disponibile (kW) Consumo annuo stimato (kW	/h)
Tipo utenza: Domestico residente Domestico NON residente Altri usi Distributore	
DATI TECNICI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE	
TIPO RICHIESTA: CAMBIO FORNITORE VOLTURA CON CAMBIO FORNITORE VOLTURA NUOVA A	ATTIVAZIONE
INDIRIZZO FORNITURA: Indirizzo	Civico
CAP Comune Provincia	
DATI TECNICI: PdR Codice REMI Consumo annuo st	imato (Smc)
Categoria d'uso: 🗆 C1: Riscaldamento 🗆 C2: Uso cottura cibi e/o Produzione acqua calda 🖂 C3: Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o	Produzione acqua calda sanitaria
☐ C4: Uso Condizionamento ☐ C5: Uso Condizionamento + Riscaldamento ☐ T1: Uso Tecnologico giorni: ☐ T2: Uso Tecnologico giorni:	ologico + Riscaldamento giorni:
Tipo utenza: □ Domestico □ Altri usi □ Condominio con riscaldamento centralizzato Distributore	



Con la sottoscrizione il Cliente:
a) richiede l'attivazione delle fomiture sopra indicate nei termini e condizioni della presente Richiesta; b) dichiara di conoscere e accettare il presente Contratto, formato dalla Richiesta di Fornitura, Condizioni Generali, Condizioni Tecnico-Economiche e Nota Informativa, che ne fanno parte integrante e sostanziale; in caso di discordanza tra i testi prevale la presente Richiesta; c) si assume la responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 delle dichiarazioni rilasciate in materia di aliquota IVA ridotta; d) ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali "Mandati" conferisce sin d'ora mandato al Fomitore affinché quest'ultimo effettui le necessarie comunicazioni ed adempimenti, come previsto dalla normativa in vigore. Il Cliente, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, si impegna a restituire al Fornitore in tempi brevi il modulo dati catastali relativi ai siti oggetto della fomitura compilando il modulo apposito. La mancata trasmissione di detti dati potrà essere sanzionata dall'Agenzia

delle Entrate; in tal caso, il Cliente sarà ritenuto unico responsabile della mancata comunicazione dei dati.	
Data	
Firma per esteso del CLIENTE	,,,
INFORMATIVA E DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (scaricabile dal sito https://it.met.c 2016/679 ("Regolamento Privacy") e prende atto che i dati da lui fomiti sono necessari per la conclusione e l'esecuzione del Contre e 22 del Regolamento Privacy.	
Data	
Firma per esteso del CLIENTE	, v
Inoltre, il Cliente: presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali da parte della MET Energia Italia: marketing; presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali da parte della MET Energia Italia: personalizzato (quest'ultima solo qualora sia stato rilasciato anche il consenso per le finalità di cui all'Informativa, paragrafo 1, Italia SpA. presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione in qualità di titolari autonomi secondo le modalità indicate nelle rispettive informative.	a SpA per le finalità secondarie illustrate nell'Informativa, paragrafo 1, sub F) – analisi statistica e marketing sub E)) a seguito di profilazione dei dati di scoring e del comportamento del Cliente sui canali digitali di MET Energia
Data	
Firma per esteso del CLIENTE	
ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di conoscere ed approvare integralmente ed espress 7. "Condizioni economiche", 8. "Fatturazione e pagamenti", 9. "Ritardo nei pagamenti", 10. "Aggiornamento delle clausole contrat "Forza maggiore e casi di interruzione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione del Contratto", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione della fomitura", 14. "Voltura e cessione della fomitura", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione della fomitura", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione della fomitura", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione della fomitura", 15. "Elezione di domicilio, legge applicatione della fomitura", 14. "Voltura e cessione della fomitura", 15. "Elezione di domicilio della fomitura di domicilio della fomitura della fomitura della fomitura della fo	tuali", 11. "Clausola risolutiva espressa", 12. "Ripensamento, recesso dal Contratto e cessazione della fornitura", 13.
Data	

ALLEGATO A - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA - CASA V. 01/2024

Art. 1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Firma per esteso del CLIENTE

- Ai fini del presente Contratto devono ritenersi valevoli le seguenti definizioni:
- Addebito diretto SEPA (SDD): strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti in Euro, che presuppone la sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto ("SEPA CORE Direct Debit") o Mandato per Addebito Diretto tra Imprese ("SEPA Business-to-Business"), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario; ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituta ai sensi della L. 481/95;
- Autolettura: rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fomitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del Misuratore:
- Fattura: documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 2.0 Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai
- Fattura dematerializzata: fattura recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso;
- Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;
- Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita;
- Cliente o Cliente finale: persona fisica che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti nella Richiesta di fomitura:
- Cliente buno pagatore: Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio owero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le bollette relative al periodo di efficacia del Contratto; Cliente disalimentabile: Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la
- sospensione della fomitura:
- Cliente domestico: con riferimento all'energia elettrica. Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIV: con
- riferimento al gas naturale. Cliente finale di cui all'art. 2.3.a del TIVG;
 Cliente non disalimentabile: Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura;
- Consumatore: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua
- attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.

 Contratto: presente Contratto per la fomitura di energia elettrica e/o di gas naturale costituito dalla Richiesta di fornitura, dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), dalle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) e dagli allegati ivi richiamati;
- Data di attivazione della fomitura: data a partire dalla quale la fomitura di energia elettrica e/o gas naturale è in carico
- Delibera: delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul sito www.arera.it;
 Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica (servizio esercitato in concessione ex art. 9 del D. Lgs. 79/99) e/o il pubblico
- servizio di distribuzione del gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale del gas naturale (servizio esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00); Evoluzione automatica: qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel Contratto sottoscritto dal Cliente finale che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fomitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa; Fornitore o MET ENERGIA: MET ENERGIA ITALIA S.p.A. con sede legale in Viale F. Restelli, 3/7 - 20124, Milano
- (MI), in qualità di soggetto esercente la vendita di energia elettrica e gas naturale

- Indicatori sintetici di prezzo: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica o gas naturale). Nel dettaglio: "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o €/PDR/anno. "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc. "Costo per potenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche; Mercato libero: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura dell'energia elettrica e del gas
- naturale sono concordate liberamente tra le Parti:
- Misuratore o Gruppo di Misura o Contatore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente. Lo stesso può essere distinto in: Misuratore accessibile: Misuratore per cui l'accesso al segnante del Misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica: Misuratore non accessibile: Misuratore per cui l'accesso al segnante del Misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile**: Misuratore cui il Distributore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il Misuratore è installato;
- Offerta a prezzo fisso: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia
- prima energia elettrica o gas naturale;

 Offerta a prezzo variabile: offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di a della materia prima energia elettrica o gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Maggior Tutela o di Tutela della vulnerabilità;
- Parti: MET ENERGIA e Cliente;
- PEC: posta elettronica certificata; Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura su cui è installato il Misuratore;
- Punto di Riconsegna (PDR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione gas e l'impianto del Cliente presso cui è installato il Misurator
- PDR smart meter: PDR dotato di Misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili:
- Servizio di maggior tutela: servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del D.L. 73/07 e dell'art. 1, comma 60 della L. 124/17;
- Servizio di Tutela della vulnerabilità: servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti vulnerabili;

 Servizi di ultima istanza: i) per il gas naturale, servizi erogati dal fomitore del servizio di default di distribuzione e

- dal FUI; ii) per l'energia elettrica, servizio di maggior tutela, servizio a tutele graduali, servizio di salvaguardia;
 SII: Sistema Informativo Integrato di cui alla L. 129/10;
 Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
- Switching: sostituzione dell'utente del servizio di dispacciamento presso il POD o di distribuzione presso il PDR
- Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
 Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (R.D. 262/42), che ha approvato il testo del Codice Civile e (c.c.);



- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 e s.m.i. (D.P.R. 633/72);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30
- ฉะเลง เออร์ ซ ธ.แก.เ (บ.ศ.พ. เจาเชีย); Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/95);
- Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D.Las. 79/99):
- Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D.Lgs. 164/00);
- la Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del Decreto del Pres Decreto del Presidente della Repu 20 febbraio 2001 (D.P.R. 445/00);
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005, (D.Lgs. 206/2005) e s.m.i., che ha approvato il Codice del consumo (Codice del Consumo); Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006 e sul. (Del. 111/06); Delibera ARERA n. 114 del 9 giugno 2006 e sul. (Del. 111/06); Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 11/06);
- ARG/elt 107/09), che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del
- servizio di dispacciamento (settlement) (TIS); Legge n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 (L. 136/10); Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
- Delibera ARERA ARG/elt 104 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11)
- ARCient 104/11), Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
- Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 ed in vigore dal 1 luglio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);
 Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com);
- Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015 e s.m.i.
- (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrafo della morosità elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i.
- Delibera ARERA 584/2015/R/cent); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
- Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com); Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e
- s.m.i. (Reg. 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
- Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
 Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 2091/2016/R/com)
- Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del.
- Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIOV);
 Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
 Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
 Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);
 Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 51/2018/R/com)

- (Del. 51/2018/R/com):
- (Del. 3 In 2016 November 2018). Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D.Lgs. 101/2018); Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);
- Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (D.L. 124/2019) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre
- 2019 (L. 1572019);
 Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);
- Delibera ARERA 426/2020/Room del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com):
- Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 2 aprile 2021 e s.m.i. (Del 135/2021/R/eel);
- Decreto Legislativo n. 210 del 8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 11 dicembre 2021 e s.m.i. (D.Las. 210/2021):
- S.IIII. (D.U.S.2. 201221).
 Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (Del. 603/2021/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei cilenti finali nei casi di fatturazione di importi fireti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
 Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e
- s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas
- Delibera ARERA 100/2023/R/com), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di 1.00/2023/R/com), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di
- Decreto MASE 224 del 14 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 14 luglio 2023 e s.m.i. (D. MASE
- 224/2023); Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eel), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);
- Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TII). il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIC);
- Delibera ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIQD) e la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIQC)
- Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
- I riferimenti regolatori e normativi citati nel presente Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali previsioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o disponibili sul sito web www.arera.it ovvero tramite le diverse modalità individuate dalle autorità competenti. Saranno in ogni caso applicabili al presente Contratto le normative di legge e provve autorità competenti pro tempore vigenti.

Art. 2. OGGETTO

- Le presenti CGF hanno ad oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte di MET ENERGIA in base a quanto indicato dal Cliente nella Richiesta di fornitura.
 L'energia elettrica e/o il gas naturale consegnato dal Fornitore al/ai POD/PDR sarà utilizzato/a direttamente dal
- Cliente per l'uso indicato nella Richiesta di fornitura.
- Il Cliente si impegna altresì a non utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per usi diversi e a non cederla/o a

- Il Cliente dichiara di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l'allacciamento e che gli impianti di sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza.
- Il Cliente garantisce inoltre l'esattezza, l'attendibilità e l'autenticità dei dati riportati nella Richiesta di fomitura e negli Allegati che dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Il Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente a MET ENERGIA ogni variazione dei suddetti dati.

Art. 3. IL CONTRATTO: CONSEGNA, DECORRENZA, DURATA, CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- Il Contratto è costituito dalla Richiesta di fornitura, dalle presenti CGF, dalle CTE e dai relativi ulteriori Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso
- Losaluscono pare ineglarite e sustanizare una stesso.

 In caso di discrepanza tra quanto previsto nelle CGF e quanto previsto nelle CTE prevarranno queste ultime.

 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore (Richiesta di fornitura), una richiesta riceocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del
- Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevula trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore. Il Contratto disciplina i rappordi unicamente per i POD e PDR con la tipologia contrattuale dichiarata dal Cliente nella Richiesta di fornitura. Qualora la tipologia contrattuale dichiarata non risultasse corretta, il Fornitore provvederà ad aggiomarla a decorrere dalla prima data utile. Analogamente, qualora i dati fiscali non risultassero corrispondenti rispetto a quelli comunicati dal Cliente col presente Contratto, il Fornitore provvederà a chiederne la rettifica successivamente al passaggio a MET ENERGIGI della fomitura. Eventuali costi di aggiomamento della tipologia contrattuale o di altri dati che verranno addebitati al Fornitore verranno addebitati al Cliente in fattura con separata evidenza.
- Al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, MET ENERGIA consegnerà o trasmetterà al Cliente finale in forma cartacea o, a scetta del Cliente stesso, su altro Supporto durevole una copia integrale del Contratto
- Ai sensi del TIRV, essendo MET ENERGIA fornitore aderente alla procedura ripristinatoria volontaria prevista dallo Al seria del Tito, asseria di l'Al-Naciona l'indica del riente alla procedura i pinsimianto volontania prevista dano stesso, nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente, con riferimento agli adempimenti a carico del medesimo Fornitore voltti a verificare l'avvenuta conferma del Contratto, può inviare a MET ENERGIA un reclamo per contestare il Contratto entro e non oltre 40 (quaranta) giomi dalla data di emissione della prima fattura. Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui al Codice del Consumo, l'invio del reclamo è condizione necessaria
- per l'avvio delle eventuali procedure speciali conciliative e ripristinatorie, cui la Società ha adalotto, previste dal medesimo TIRV.

 Con la Richiesta di fomitura il Cliente dichiara e garantisce di non trovarsi in condizione di morosità rispetto ai precedenti fornitori. Il Cliente prende atto e accetta che l'esecuzione del Contratto è condizionata alla verifica da parte del Fornitore che:

 - esista un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione in grado di garantire la portata richiesta; il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; la Richiesta sia compilata correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente c) sottoscritta dal Cliente in tutti gli appositi campi:

 - sotussorina dai cimente in tutu gii paposiu carripi, il Cliente abbia presentato tutti gii atti e i documenti necessari per la conclusione del Contratto nei confronti del Cliente non sia pendente alcuna richiesta di sospensione o disattivazione per morosità delli POD o PDR oggetto di Contratto; non sussistano situazioni di morosità del Cliente verso il Fornitore stesso anche per diversi e pregressi
 - riori sussistatioi sutazioni di mitoriosità dei Cliente Verso il Profinitori stesso airicite per diversi e pregressi rapporti contrattuali; per chiarezza, in jotesi di voltura la morosità del Cliente volturato non assume rilevanza, restando tuttavia ferma la facoltà del Fornitore di rifiutare la richiesta di voltura, come previsto dalle delibere ARERA 398/2014/R/eel ("Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prefievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico") e 102/2016/R/com (Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all'Allegato A alla deliberazione di ARERA 398/2014/R/eel*) e s.m.l.; c. nei confronti del Cliente non sia pendente alcuna richiesta di indennizzo ai sensi della Delibera 191/09 (funzionamento del Sistema Indennitario); la richiesta di attivazione dell'addebito diretto su conto corrente sia andata a buon fine o, in mancanza, il Cliente abbia dichiarato di pagare con diverse modalità approvate dal Fornitore;
- il Cliente non sia iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive di qualsivoglia natura L'esecuzione del presente Contratto è comunque condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso,
 - - in Cliente sia stato in precedenza oggetto di iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, con fatturazione diretta da parte del Distributore dei relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

In questi casi il fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti

- del recesso del contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.

 Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In tal caso il Fornitore sarà informato in merito a
 - accessibilità o meno del PDR:

importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;

- se il POD/PDR risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; mercato di provenienza del POD/PDR, distinguendo tra Mercato libero e servizi di ultima istanza; se per il medesimo POD/PDR sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR);
- date delle eventuali richieste di sospensione del POD/PDR per morosità, oltre a quella eventualmente in
- corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per switching formulata dal Fomitore; date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12

(dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al POD/PDR, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente. Il Fornitore si riserva comunque di eseguire ogni tipo di valutazione sul Cliente - anche attraverso finalisi preventiva di informazioni e dati, nel rispetto della vigente normativa - per poter decidere se dare esecuzione al Contratto. Per

- le analisi preventive relative alla situazione del Cliente e per le verifiche relative al credito il Fornitore fatturerà al le ariaits preventre feature ai a subazione de di ciliente un importo forfettariamente quantificato in 0,56/POD/PDR/mese.

 Il Contratto ha durata indeterminata.

 La fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti
- dei servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica e/o di trasporto e di distribuzione del gas naturale e avviene compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi del Cliente verso precedenti fornitori (nel caso di switching). La somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche stabilite da ARERA e compatibilmente con quanto sopra riportato. Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica e/o di trasporto e di distribuzione di gas naturale, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile; in tale caso il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti la ritardata attivazione della fornitura e, in caso di fornitura relativa ad una pluralità di POD e/o PDR, si impegnerà a dar corso alla fornitura per quei POD/PDR per i quali l'attivazione risulta
- già possibile. In questo caso, l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della fornitura per il primo di essi. Sulla Richiesta sarà indicata la data di attivazione prevista, che in ogni caso si intende puramente indicativa. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto alla data di presunta attivazione indicata dal Fornitore nella Richiesta, il Cliente verrà informato, mediante mail, pec o raccomandata, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata. Tali circostanze non potranno, in ogni caso, costituire motivo di richieste da parte del Cliente per risarcimento danni e/o indennizzi e/o pretese di . Jalsivoglia natura.
- In caso di Richiesta di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, qualora, per cause non imputabili al Fornitore, non sia possibile l'attivazione congiunta, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo in relazione all'energia elettrica o al gas naturale. In questo caso, l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della prima fornitura.



Art. 4. MANDATI

- Con riferimento al/ai POD indicato/i, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del Contratto a MET ENERGIA, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione di cui all'art. 4 della Del. n. 111/06 (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo rilevati dal Distributore competente per il servizio di misura), rilasciando ampia manleva. Le Parti sin d'ora si assumono tutti gli oneri previsti a carico del mandante e del mandatario dagli artt. 1703 e seguenti
- Parti sin d'ora si assumono tutti gli onen previsti a canco dei mandante e dei mandantano dagli artt. 17/3 è seguenti del c.c. per l'ipotesi di mandanto senza rappresentanza. Il Cliente conferisce a MET ENERGIA altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione del/del POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di protenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc). Contestualmente il Cliente conferisce a MET ENERGIA anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.
- Contratto di dasmissione è dissinuazione. Il El li El
- Per quanto riguarda i mandati di cui ai precedenti commi, si intende che MET ENERGIA abbia la facoltà di nominare
- Per quanto riguarda i mandati di cui al precedenti commi, si linende che MET ENERGIA abbita la racotta di nominare uno o più submandatari per la stipulazione dei menzionati contratti.

 I sopradescritti mandati rimarranno efficaci per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da MET ENERGIA verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.

 Il Cliente si impegna, previa richiesta da parte del Fornitore, a porre in essere tutto quanto eventualmente.
- 4.6 necessario o opportuno per consentire l'espletamento dei mandati conferiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- Tutte le eventuali variazioni della normativa relativa ai servizi citati nel presente articolo o all'importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alla . normativa vigente.
- MET ENERGIA attesta che, con riferimento alla fornitura di gas naturale regolata dal presente Contratto, agisce in veste di (i) utente del servizio di distribuzione e, con riferimento alla fornitura di energia elettrica regolata dal presente Contratto, in veste di (ii) utente del trasporto e del dispacciamento. Nel caso in cui MET ENERGIA mutasse la sua condizione in mera controparte commerciale, ovvero non più come (i) utente del servizio di indiasse la sua condizione in meta contropine commenciale, ovvero non più come (n) diente dei servizio di distribuzione gas e/o (ii) utente del trasporto energia e del dispacciamento energia, ne darà comunicazione al Cliente. In tal caso l'efficacia del presente Contratto sarà risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27bis della Del. 138/04, e di cui all'art. 223 del TIMOE, con la precisazione che, in tale caso: a) il presente Contratto continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla T27bis della Del. 138/04, e dall'Allegato B alla Del. 487/2015/R/eel, che saranno comunicati al Cliente; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza

Art. 5. RILEVAZIONE DEI DATI DI CONSUMO E AUTOLETTURA

- Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso il POD/PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del Distributore, onde consentime la verifica e la rilevazione dei dati di consumo, nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati. La rilevazione dei dati di consumo dell'energia elettrica avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a
- rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza con cui il Distributore è tenuto a effettuare tentativi di lettura per la fomitura di energia elettrica è:
 - almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW:
 - almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - giornaliera per POD dotati di contatori 2G.
- 5.3 Polativ nente alla fornitura di gas naturale, per i PDR non dotati di smart meter, la frequenza dei tentativi di lettura
 - 1(uno) tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - 2(due) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; 3(tre) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
 - 1 (uno) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Diversamente, per quanto concerne i PDR dotati di smart meter:
- con Contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile senza dettaglio

- giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: (i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; (ii) in subordine, fino a uno dei primi 3 (tre) giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento; diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio
- giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. Per il solo gas naturale, qualora il tentativo di lettura di un Misuratore non accessibile o parzialmente accessibile da parte del Distributore non vada a buon fine, lo stesso informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura.
- In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, MET ENERGIA fornirà, nella prima fattura emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile di gas naturale non smart meter entro i termini suddetti, il Fornitore riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, e in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal
- 5.6 In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, MET ENERGIA effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente o, in assenza di queste, determinando il dato di misura stimato per il gas sulla base del consumo annuo "CA" comunicato dal SII in fase di switch e per l'energia elettrica sulla base del consumo contrattuale indicato nella Proposta.

 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del Cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore MET
- ENERGIA provvederà a u utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della fattura.
 I Clienti di energia elettrica titolari di POD monorari e Clienti di gas naturale titolari di PDR non dotati di smart meter, hanno la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata in fattura.
- - POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
 - PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fomitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura s per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.
- MET ENERGIA comunica la presa in carico o, qualora il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza, l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso nell'ambito della finestra individuata in fattura, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una
- Sulle bollette e sul sito internet http://it.met.com/ sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della fattura salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.

Art. 6. GARANZIE

- Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale di importo pari a due mesi di fomitura a copertura del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali compresi eventuali risarcimenti in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente. Il Fornitore potrà altresi richiedere la suddetta garanzie anche nei seguenti casi al verificarsi dei casi previsti all'art.11 tettere a), b), d), g) e h). Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

- 6.3 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni re del Cliente
- Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in 64 scaloria lei criss dei energazzione della ornicaria il deposito de adazionale ivosse imputato di all'intilore, il ilicialo il parte, a opertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostiturito con addebito nella prima fattura utile. Il deposito cauzionale verrà restituito dal Fornitore al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con l'ultima
- fattura di chiusura qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute

Art. 7. CONDIZIONI ECONOMICHE

- Le condizioni economiche sono indicate nell'Allegato CTE quale elemento integrante delle presenti CGF. Le CTE sono accettate dal Cliente all'atto della sottoscrizione della Richiesta di fornitura.
- sono accetate da cuiente ai auto della sottasticazione dei antichiesa di riorintula.

 I corrispettivi di fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale sono indicati al netto di I.V.A. e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, pur se versati all'errario da MET ENERGIA a emma di legge. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di MET ENERGIA e sul sito. internet http://it.met.com/.
- Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti di ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della fattura, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita da ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente
- verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
 Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come disciplinati dalla regolazione vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già
- attivato). MET ENERGIA addebiterà inoltre al Cliente un costo di gestione di 20,00 (venti) € per ogni pratica gestita. Il Fornitore, per la gestione amministrativa del Cliente (a titolo non esaustivo gestione della fatturazione e dei pagamenti) addebiterà al Cliente oneri amministrativi pari a 2€/POD/mese per energia elettrica e/o 2€/PdR/mese per gas naturale. Il Formitore addebiterà al Cliente oneri di sbilanciamenti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale
- forfettariamente valorizzati in 0.003€/kWh per ciò che riguarda le forniture elettriche e 0.015€/Smc per le forniture

Art. 8. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE

- Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, la principale modalità di recapito della fattura è il formato dematerializzato, che sarà utilizzato da MET ENERGIA salva diversa indicazione del Cliente. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Per i Clienti che scelgono la fattura in formato dematerializzato (fattura tramessa a mezzo mail o resa disponibile nell'area riservata del sito web), le modalità di attivazione sono disponibili sul sito http://it.met.com/ o rivolgendosi al servizio clienti. Per il recapito delle bollette non è previsto alcun onere specifico.
- Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della fattura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.
 Nel caso in cui la fomitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fomitore
- uniformerà la modalità di invio della fattura, adottando per tutti i POD/PDR la modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di fomitura più recente sottoscritta dal Cliente.
- Le bollette saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa/regolazione vigente.
- La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conquaglio, errori od omissioni. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dalle Delibere ARERA n.156/07 e s.m.i (TIV Testo integrato della vendita di energia elettrica) e n. ARG/Gas/64/09 e s.m.i (TIVG testo integrato della vendita di gas naturale). Saranno altresi pese a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e subentro,
- variazione di potenza di un POD già attivato).

 Ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. MET ENERGIA trasmette al Cliente la "Fattura sintetica"; il Cliente può sempre ricevere gli "Elementi di dettaglio" presentando apposita richiesta scritta.
- 8.7 La fattura è inoltre accompagnata da strumenti di servizio quali la Guida alla lettura delle voci di spesa e il Glossario entrambi disponibili sul sito http://it.met.com/, presso gli uffici territoriali, oppure richiedibili rivolgendosi al servizio
- La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas naturale, salva diversa indicazione riportata nelle CTE. 8.8 avverrà con frequenza mensile
- 8.9 La fatturazione degli importi dovuti per la fomitura di <u>energia elettrica, salva diversa indicazione riportata nelle CTE</u>, avverrà con frequenza mensile.
- La fattura di chiusura, ovvero la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente, al fine di recapitare la stessa entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fomitura, verrà emessa non oftre (i) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico, oppure (ii) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico, oppure (ii) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui al precedente punto (i). In caso di indisponibilità dei dati misura effettivi messi a disposizione dal Distributore in occasione della cessazione
- della fomitura, e di autoletture comunicate dal Cliente validate dal Distributore, verrà emessa entro di stessi termini suddetti - una fattura con consumi stimati contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualr
- II Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura stessa, mediante i canali indicati in fattura e, in particolare, salva diversa indicazione prevista nelle CTE o diverso accordo documentato per iscritto, tramite addebito diretto su conto corrente (SDD), sulla base della delega (SEPA) allegata alla Richiesta di fornitura. Nell'ipotesi in cui si verificasse un ritardo nell'attivazione del SEPA, la fattura dovrà essere pagata tramite bonifico bancario. Ogni modalità di pagamento diversa dalla formula SDD, anche se autorizzata per iscritto dal Fornitore, potrà avere un costo aggiuntivo qualora sostenuto dal Fornitore. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da guelle comunicate dal Fornitore
- in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 cod. civ., il Fomiltore potrà imputare l'importo pagato prioritariamente alle bollette con data di emissione anteriore. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus sociale, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. nei casi di: (per la fornitura di energia elettrica) a) fattura contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. d), superiori al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; (per la fornitura di gas naturale) b) clienti per i quali la frequenza di emissione della fattura non è mensile qualora
 - la fattura di conguaglio, per casi diversi dalle lett. c) e d), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribubibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; c) clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; (per entrambe le forniture) d) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non
 - imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
 e) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della fattura prevista dal Contratto; fi
 fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
 La rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: a)
- bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; b) bollette emesse durante il periodo di
- agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

 Il Cliente, anche se non titolare di Bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i. ha diritto alla ratelizzazione solo nei casì di cui ai precedenti artt. 8.13 e e 8.13.f.
 La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine 8.15
- di scadenza del pagamento della fattura rateizzabile, a pena di decadenza.
- Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento all'art. 8.13; i) nei casi da a) a d), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii) nel caso e), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; iii) nel caso (), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili.



- 8.18 Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura
- La rateizzazione di cui sopra non è offerta per corrispettivi inferiori a euro 50 (cinquanta). Eventuali richieste di rateizzazione non afferenti ai casi sopra descritti verranno valutate di volta in volta dall'ufficio
- preposto.

 MET ENERGIA si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario, di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come comunicata dal SII.

Art. 9. RITARDO NEI PAGAMENTI

- Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle bollette di energia elettrica e/o di gas naturale, verranno ner caso di hiadado pagaliriano, alinde pal'acie, delle bolice di etitoria eteritoria della respiratoria applicati al Cliente interessi di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla sacadenza della fattura rimasta insoluta, calcolati, su base annua, nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02. In caso di omesso o ritardato pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, trascorsi 3 (tre) ulteriori giorni solari dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella
- comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati nel comma successivo, qualora il Ciente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità per POD/PDR disalimentabili.
- Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora
 - 25 (venticinque) giorni solari, qualora le condizioni tecniche del Misuratore elettrico consentano la riduzione di potenza;
 - 40 (quaranta) giorni solari, qualora le condizioni tecniche del Misuratore elettrico non consentano
- 40 (quaranta) giorni sotati, quarora e condizioni teciniche dei Misturatore gas.

 Qualora sussistano le condizioni tecniche del Misturatore elettrico, prima della sospensione della fornitura ed entro
 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, verra effettuata dal Distributore la riduzione della potenza a un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
- La sospensione de minimari, autri indestruire de la caso in cui:

 non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste;
 - il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste
 - l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente rilasciata dal Cliente e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un cico di emissione delle bollette; il Fomitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto,
 - refaitive alla ricostruzione dei consumi a seguito di maffunzionamento dei Misuratore accertato dal Distributore o relativo a bollette contenenti importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giomi successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
 - la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
- Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore, o al personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore.

 Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'insoluto dovrà dame comunicazione al Fomitore mediante invio di
 - apposita documentazione a mezzo mail attestante il pagamento entro il termine fissato per lo stesso, indicato nella comunicazione di costituzione in mora. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come inchiesto dall'avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della formitura, MET ENERGIA provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/iriattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'ARERA. Nel caso in cui a seguito di chiusura del POD/PDR per morosità, il dicinet non provveda al pagamento, il Fornitore si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del Contratto con il Cliente e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità relativa a un POD/PDR
- Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, MET ENERGIA si riserva il diritto di richiedere al Distributore l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PODI/PDR, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PODI/PDR comporterà la risoluzione del Contratto con il Cliente.

 Nel caso di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PODI/PDR, il Fomitore avrà il diritto di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità per tale causa, estinguendo la propria responsabilità di prelievo sul
- POD/PDR. In questo caso, con riferimento alle forniture di gas naturale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore, se richiesti:
 - copia delle bollette non pagate;
 - copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione
 - copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente
 - copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
 - documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea
- a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento o di distribuzione, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
- trasportiorispacciamento o di distribuzione, saranno attivati i servizi di uniumia isanza.

 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell'intervenuta sospensione/interruzione.

 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, MET ENERGIA si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all'affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese
- ostenute sono poste a carico del Cliente. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio della costituzione in mora quantificate forfettariamente in euro 8,00 (otto) cadauna e degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione/riduzione di potenza e riattivazione/ripristino potenza nel limite del costo sostenuto dal Fomitore nei confronti del Distributore. Inoltre, le operazioni di richiesta sospensione/riduzione di potenza/disattivazione per morosità comporteranno un costo di gestione amministrativa della pratica a carico del Cliente pari a euro 20.00 (venti) ad operazione.
- Qualora il Cliente titolare di POD non disalimentabile non provveda al pagamento delle somme dovute entro il termine fissato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore potrà procedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento e richiedere al SII la risoluzione promostià relativa a un POD noti sellamentabile; a far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD
- da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento, attiverà i servizi di ultima istanza.

 Il Fornitore può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
- Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 194 c.c., ci id diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell'ordine: a) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso; b) alle maggiori spese di esazione; c) al capitale, indipendentemente all'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fomitore per pretendere il pagamento
- delle morosità.

 Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
- Il Cliente avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a 9.18
 - e avia unitto ai riconoscintento di un incernitazo autoniatuo pari a.
 euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione
 di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione
 - di potenza senza che il Fomitore abbia garantito al Cliente finale il rispetto del termine: i) ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; il) minimo previsto dall'ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di sospensione della fornitura o riduzione di potenza.

- In questi casi, non può essere richiesto al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima fattura utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura

Art. 10. AGGIORNAMENTO CLAUSOLE CONTRATTUALI

- Il Contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l'automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che ARERA o il Legislatore vorranno definire. Ove necessario il Fornitore indicherà al Cliente, in fattura o mediante apposita informativa, le conseguenti modifiche
- e i relativi effetti.
- Entro la scadenza, ove indicata una scadenza nell'Allegato CTE, MET ENERGIA avrà facoltà di proporre al Cliente il rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, mediante comunicazione in forma scritta, in modo che essa pervenga al Cliente stesso con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle unione ed differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso.
- Senza pregiudizio per le disposizioni precedenti, il Fornitore avrà facoltà di apportare unilateralmente qualunque modifica alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto ove sussista un giustificato motivo, quale in via esemplificativa, ma non esaustiva - il mutamento delle condizioni del mercato o delle proprie politiche commerciali ovvero sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero mutamenti dei termini delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fomitore parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto.
- Le modifiche saranno comunicate con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il predetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. In tal caso il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12.
- Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal Cliente preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari in indicati, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi. Fatta salva prova contraria, le comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore
- Le comunicazioni non sono dovute se la variazione dei prezzi deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o adequamento automatico. In tal caso il Cliente è informato delle modifiche nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
 Tutte le altre variazioni che non ricadano in quelle descritte ai precedenti commi potranno essere notificate tramite
- comunicazione in fattura.

Art. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- Il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle bollette emesse dal Fornitore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni:
 - vueci y giorni, mancato, parziale e/o ritardato pagamento da parte del Cliente, anche di una sola fattura, che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all'art. 9 delle presenti CGF; mancata e/o invalida costituzione del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore al Cliente ai sensi dell'art.
 - 6 delle presenti CGF

 - violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti all'art. 20 delle presenti CGF; iscrizione nel registro dei protesti del Cliente; fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente/dichiarazioni mendaci rese dal Cliente;
 - assunzione del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il medesimo oggetto e il medesimo periodo del presente Contratto:
- mancato pagamento di bollette relative ad altro contratto eventualmente stipulato col Fornitore.

 Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione avrà effetto alla prima data utile consentita dalla regolazione (Del. ARERA. 487/2015/R/eel e s.m.i. e Del. 77/2018/R/com e s.m.i.).
- Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e dei relativi servizi collegati (quali i servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento) inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto. La risoluzione anticipata per le cause come sopra descritte potrà avere luogo anche per un singolo POD o PDR. In tutti casi sopra menzionati - essendo rilevanti la condotta e l'affidabilità economica del Cliente per la prosecuzione dei rapporti contrattuali - il Fornitore avrà la facoltà di provocare lo scioglimento di tutti contratti in essere con il Cliente, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento si verifichi in relazione ad uno solo di tali contratti.
- Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente fermo resta fermo il diritto MET al risarcimento di ogni ulteriore danno o perdita consequenziale ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di prezzo fisso il costo delle coperture di mercato.

Art. 12. RIPENSAMENTO, RECESSO DAL CONTRATTO E CESSAZIONE DELLA FORNITURA

- Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente consumatore, può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, anche per una sola fomitura, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo: posta a Viale F. Restelli, 3/7 - 20124, Milano (MI),
- e-mail a serviziociienti@metenergiatialia it o PEC a metenergiaitalia@leqalmaii.it,
 utilizzando l'apposito Allegato al presente Contratto o presentando qualsiasi dichiarazione esplicita di tale volontà.
 Il suddetto termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di: a) visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente; b) escursioni organizzate dal Fornitore.
- Qualora il Contratto venga concluso con un Cliente consumatore in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui al comma precedente, salvo che il Cliente presenti una espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso tale termine. Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In questo caso, qualora non sia stata avviata la formitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrisponder gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore così come determinati dalla normativa vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fomitura stessa. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fomitore non avrà più diritto di esercitare il ripensamento.
- Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore gualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Consumatore o dal soggetto che eroga il servizio di fomitura di ultima istanza. La fomitura potrebbe altresì essere avviata da MET ENERGIA per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fomitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Consumatore. Il Consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del POD/PDR all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore anche tramite l'eventuale utente del servizio di trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE o di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.6 della RQDG.
- Nel caso in cui intenda cambiare fornitore, il Cliente può recedere in qualunque momento e senza oneri dal Contratto. Nel caso di recesso per switching il Cliente rilascia al nuovo fomitore apposita procura affinché questi proceda, in suo nome e per suo conto, ad effettuare gli adempimenti necessari. Il recesso per conto del Cliente è esercitato dal fornitore entrante mediante l'invio della richiesta di switching al SII.



- Nel caso di recesso per motivi diversi dallo switching (ad esempio per cessazione della fornitura), il Cliente potrà inviare, in qualsiasi momento, al Fornitore, con preavviso di 1 (un) mese, comunicazione di recesso anche mediante l'utilizzo di apposito modulo a mezzo lettera raccomandata a/r, anticipata via e-mail a servizioclienti@metenergiaitalia.it, via PEC a metenergiaitalia@legalmail.it o al numero 0284347545.
- 12.7 Il recesso da parte del Cliente può riguardare anche una sola delle due forniture. Il Contratto continuerà a produrre effetti unicamente per la fornitura non oggetto di recesso.

 In ogni caso il Forniture ha facoltà di recedere dal Contratto, per qualunque motivo, dandone comunicazione al
- Cliente mediante raccomandata a/r. con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi
- In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione odella fornitura. Per le forniture di gas naturale, in caso di negato accesso al Contatore, per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore è tenuto a effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali MET ENERGIA si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR e/o interruzione da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

Art. 13. Forza maggiore e casi di interruzione della fornitura

- L'adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non sesaustivo: le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente
- disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al comma precedente, la Parte che intenda farla valere avrà l'onere di darne tempestivamente comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata a/r, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- In caso di impedimento parziale del Fomitore, quest'ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell'esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata air da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Fermi i casi di cui ai precedenti commi. Il Fornitore portà altresi interrompere la fomitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata causa di Forza Maggiore. Il Cliente rinuncia espressamente e irrevocabilmente ad invocare i) la risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 e seguenti del c. c., le cui previsioni si intendono espressamente derogate dalle parti, nonché ii) l'impossibilità sopravvenuta, sia totale o parziale, temporanea o definitiva, per liberarsi delle sue obbligazioni di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi del presente Contratto.

Art. 14. VOLTURA E CESSIONE DEL CONTRATTO

- In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su di POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Per la fornitura di energia elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse cliente di MET ENERGIA sarà comunque possibile per il volturante presentare al Fornitore stesso una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. Il volturante dovrà, in entrambi i casi, stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti da MET ENERGIA. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 135/2021/R/eel, Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta di voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto in ere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato
- Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altre società che, direttamente o indirettamente, siano dallo stesso controllate, lo controllino o siano soggette a comune controllo. Resta in ogni caso salva la facoltà del Fornitore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto.

Art. 15. ELEZIONE DEL DOMICILIO, LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E

- Il Cliente elegge domicilio nel luogo o all'indirizzo mail indicato nella Richiesta di fornitura (domicilio fisico o telematico). Con l'indicazione del domicilio e di un recapito telefonico, il Cliente autorizza il Fomitore a inviare le comunicazioni e i documenti relativi al rapporto di fornitura, che potranno avvenire a mezzo di posta cartacea, posta
- 15.2 Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Richiesta di fomitura, garantisce di avere titolo ad occupare l'immobile e a richiedere la fornitura.

 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto nei
- termini stabiliti dal TIQV o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità presso (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm).
- L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
- 15.6 Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito http://it.met.com/.
- 15.8
- Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

 Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
 - Se il Cliente è consumatore può richiedere di ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al D.Lgs. 28/2010, che si svolgeranno solo a seguito di accettazione del Fornitore.

Art. 16. VALIDITÀ E MODIFICHE

- Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra il Cliente e il Fornitore relativamente all'oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa dagli stessi presa in precedenza relativamente stesso oggette
- Salvo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti CGF, qualsiasi modifica al Contratto, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto, debitamente sottoscritto dalle Parti, ovvero, nei casi in cui il Fornitore abbia attivato l'apposito servizio, essere concordata per telefono. In tali casi il Fornitore, previo consenso del Cliente, provvederà a registrare la chiamate a mettere a disposizione del Cliente idonae documentazione delle modifiche concordate. Qualora una delle disposizioni del Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, tale invalidità, inefficacia o
- inapplicabilità non inficerà la validità, efficacia o applicabilità di alcun'altra disposizione del Contratto, fatta salva licazione dell'art. 1419, comma 1, c.c.
- La mancata richiesta di una Parte di adempiere una disposizione del Contratto non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere la medesima in un momento successivo

Nessuna rinuncia di una Parte a diritti previsti dal Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto.

17. SERVIZI WEB FORNITI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET

- Sarà facoltà del Fomitore proporre al Cliente la fruizione di servizi informativi attraverso un'area riservata del proprio
- In tale caso, si intende che il Cliente abbia visionato ed accettato termini e condizioni del servizio stesso.

Art. 18. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE

- Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, gas naturale beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: i) i Clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura); ii) i consumatori per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del PDR (a valle del contatore).
- L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti finali.
 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. Tali informazioni sono reperibili anche sul sito https://it.met.com/.

Art. 19. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: variazioni di tensione o pressione, interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengano esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore ovvero il Gestore della Rete
- di Trasporto Nazionale secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD e PDR alla rete, non esercitando il Fornitore alcuna attività di trasporto o dispacciamento.
- Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, imputabili al Distributore e/o al Gestore della Rete di Trasporto Nazionale, o comunque dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore e/o provvedimenti di pubblica autorità, non gli attribuiranno alcun diritto di risarcimento nei confronti del Fornitore o riduzione dei corrispettivi allo stesso dovuti. In tali casi l'interruzione o la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto al Fornitore di garantire modalità alternative di somministrazione. Nel caso in cui modalità alternative di somministrazione di gas naturale vengano attivate dal Distributore, i relativi costi verranno addebitati a tutti i clienti serviti dal Fornitore sulla Rete di Distribuzione locale interessata dall'intervento, in misura proporzionale al consumo mensile (effettivo o stimato per ciascun cliente) nel mese di riferimento.

Art. 20 APPARECCHIATURE, VERIFICHE E RESPONSABILITÀ

- L'energia elettrica e/o il gas naturale verranno messi a disposizione del Cliente presso il/i POD e/o il/i PDR indicato/i dal Cliente nella Richiesta di fornitura e pertanto la proprietà, i rischi e le responsabilità relative verranno trasferiti contestualmente dal Fornitore al Cliente.
- 20.2 Gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza rigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione
- Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del Distributore. Il Cliente ha
- l'onere di verificare che il contatore sia e rimanga sigillato.
 Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica e il gas naturale possono essere pericolosi qualora non adottate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare solamente apparecchiature omologate, rivolgersi per la manutenzione e interventi tecnici a personale qualificato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al . Distributore e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti monte del/i POD o PDR.
- Il Fomitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità o situazioni di pericolo, può sospendere la fornitura
- per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessuna riduzione del consumo di gas naturale e/o energia elettrica sarà riconosciuta al Cliente per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a
- rispondere dei danni che derivassero da guasti o da irregolare funzionamento di tali impianti. Qualora, nel corso di vigenza del presente Contratto, il Cliente intenda eseguire opere o lavori che modifichino o interferiscano con i gruppi di misura o le derivazioni d'utenza o i relativi ambienti, oppure vengano modificati i dati relativi al gruppo di misura, la matricola del contatore, la classe del contatore, il codice del PDR, la pressione di misura, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Fornitore, che a sua volta sarà tenuto a comunicarli al Distributore di gas naturale, come da Del. n. 138/04 e s.m.i.
- Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso di lui. Il gruppo di misura non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Distributore (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
- . Il Distributore ha diritto di accedere in qualunque momento agli impianti e ai gruppi di misura del Cliente per la verifica dello stato degli stessi. Ciò avverrà con preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e/o sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
- Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura in contraddittorio, effettuandone richiesta scritta o telefonica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno poste a carico del Cliente. Nel caso in cui tali spese siano state anticipatamente pagate dal Cliente, il Fomitore provvederà al dovuto rimborso nella prima fattura utile, successiva alla verifica. Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone informazione scritta al Cliente e/o al Fornitore. I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l'accertamento dell'errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente. Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo indicato nella comunicazione stessa; in mancanza, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti la ricostruzione dei consumi comunicatagli.

Art. 21. COMUNICAZIONI

- Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R, via PEC a metenergiaitalia@legalmail.it, o, nei casi in cui detta forma non sia richiesta dal Contratto o da altre disposizioni, a mezzo e-mail: servizioclienti@metenergiaitalia.it.
- Il Fomitore, fatti salvi i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente, potrà inviare le comunicazioni anche unicamente con nota in fattura
- Per quanto riguarda richieste di informazioni e/o reclami, le comunicazioni sono regolate nel presente Contra secondo quanto indicato al successivo articolo dedicato.

Art. 22. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI E INDENNIZZI AUTOMATICI

- Il Cliente può inviare in forma scritta reclami e/o richieste di informazioni ai recapiti indicati nelle bollette e sul sito web del Fornitore (https://it.met.com/), tramite la compilazione del modulo reclami presente sul medesimo sito o in forma libera, purché vengano indicati chiaramente i seguenti elementi minimi, necessari al Fornitore per l'identificazione del Cliente e per l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:
 - nome e cognome; indirizzo di fornitura;
 - indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fomitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta
 - servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale).
 - POD/PDR (codice identificativo alfanumerico del punto) o, qualora non disponibile, il codice cliente;
 - una breve descrizione dei fatti contestati.





- Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale MET ENERGIA corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a € 30 (trenta), nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali evoluzioni automatiche, delle variazioni contrattuali unilaterali e degli eventuali rinnovi delle CTE.
- 22.3 Nei casi previsti dal TIF sarà corrisposto al Cliente:
 - previsu da i i sala consposa a cilente.

 un indenizzo automatico nel caso di ritardo nell'emissione delle bollette sintetiche di periodo, pari a i) 6
 (sei) € nel caso in cui la fattura sintetica di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi ai termini previsti, ii) inoltre maggiorato di 2 (due) € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, successivi ai terimin previsui, in incure niaggiorato di 2 (due) e ogni a (cirique) giorni solari ulteriori di niado, fino ad un massimo di €20 (venti), raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari oltre i termini previsti, iii) oppure pari a € 40 (quaranta) se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti, oppure pari a € 60 (sessanta) se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti; un indennizzo automatico pari a € 10 (dieci), a carico del Distributore di energia elettrica, e riconosciuto al
 - Cliente finale tramite il Fornitore in occasione della prima fattura utile, qualora lo stesso Distributore, con riferimento ai clienti trattati per fasce a i sensi del TIS, metta a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi;
 - un indennizzo automatico nel caso di ritardo nell'emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti un indeminizzo autoniatori let caso di intation intensissione denia fatura di cinissura oriune i retinimi previsir-riconosciuto nella medesima fattura di chiusura - pari a i) € 4 (quattro) nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura, ii) maggiorato di € 2 (due) ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di € 22 (ventidue) per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari; un indennizzo automatico pari a € 35 (trentacinque), a carico del Distributore, e riconosciuto al Cliente
 - finale tramite il Fornitore in occasione della fattura di chiusura, qualora lo stesso Distributore metta a initiate trainite in formitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del didipsolizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio fornitore diverso da sostituzione nella fornitura ai PDR attivi e da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura; al Cliente titolare di PDR smart meter, un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10 (dieci)
 - qualora il Distributore non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIVG, per: i) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; ii) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.

Art. 23. FORNITURA ENERGIA GREEN - DISCIPLINA SULL'UTILIZZO DEI MARCHI

In caso di sottoscrizione da parte del Cliente della fornitura Energia Green contenuta nelle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura, garantisce al Cliente che il quantitativo di energia prelevata sia certificato come proveniente da fonti rinnovabili. MET Energia Italia SpA provvederà, infatti, all'approvvigionamento e all'annullamento delle Garanzie di Origine per la certificazione dell'intero quantitativo di energia elettrica prelevata annualmente dal Cliente in conformità alla Delibera ARERA ARG/elt 104/11, garantendo la coerenza del contratto di fornitura con la regolazione definita dall'ARERA in materia.

- Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.
- Il Bonus sociale è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune
- 24.3 Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Art. 25. OBBLIGHI FISCALI

- Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e enza facoltà di rivalsa
- Resta inteso che l'accisa e le relative addizionali restano dovute per legge anche in caso in cui il diritto al corrispettivo risulta prescritto ex articolo 1, comma 4 della legge di bilancio 2018.
- Il Cliente è l'unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente al Fornitore. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fomitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della retesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto
- Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA Delibere ARERA 413/2016/R/com (TIQV) e 569/2019/R/gas (RQDG) e s.m.i.

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, in applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. (recante il "Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Energia Elettrica e di Gas Naturale" - di TIQV") dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), il Fomitore è tenuto a rispettare i sequenti livelli specifici di qualità:

INDICATORE	STANDARD SPECIFICO	INDENNIZZO AUTOMATICO BASE	LIVELLI SPECIFICI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DA MET ENERGIA ITALIA SPA ANNO 2023
Risposta motivata a reclami scritti di competenza del venditore	Max 30 giomi solari	€ 25,00	22,45
Rettifica di fatturazione	Max 60 giomi solari	€ 25,00	12,36
Rettifica doppia fatturazione	Max 20 giomi solari	€ 25,00	17,50

Risposta motivata a reclami scritti: il Fornitore è tenuto a formulare una risposta scritta motivata ai reclami scritti inviati secondo le modalità previste dal contratto nel tempo massimo di 30 giorni solari dalla ricezione degli stessi. Nei casi di reclami scritti presentati da clienti multisito, qualora le problematiche evidenziate dal reclamo scritto riguardino più siti di fornitura, MET ENERGIA formulerà risposta motivata unica; in tali casi non si applicherà lo standard specifico relativo al tempo di risposta motivata al reclamo

Rettifica di fatturazione: a fronte di richiesta di reclamo scritto inviato dal Cliente che comporta la rettifica relativa a una fattura già pagata dal Cliente o per la quale è stata richiesta la rateizzazione prevista ai sensi del contratto di fornitura o dalla regolazione, la rettifica della fatturazione, ovvero l'accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta, avverrà non oltre il tempo massimo di 60 qiorni solari dalla data di ricevimento del reclamo.

Rettifica di doppia fatturazione: le rettifiche di doppia fatturazione, ossia riferite a fatturazione per consumi relativi a un POD/PDR il cui contratto di dispacciamento e/o di trasporto non sono nella disponibilità di MET ENERGIA, avverranno non

oltre il tempo massimo di 20 qiomi solari dall'invio della richiesta di rettifica.

Indennizzi automatici: in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti, il Fornitore è tenuto al riconoscimento nei confronti del Cliente di un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione; in particolare se la prestazione avviene:

- oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto un indennizzo pari a 25€:
- оптери с выподат, та етию ит етиро doppio deilo standard, e corrisposto un indennizz oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisp pari a 50€;
- oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto un indennizzo pari a 75€

L'indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di MET ENERGIA del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione. Nel caso in cui l'importo della prima fattura emessa al Cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura evidenzierà un credito a favore del Cliente finale, che verrà detratto dalle successive bollette fina e assurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. Casi di esenzione dall'indennizzo: MET ENERGIA non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra

qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti pobolica, eventi induciani eccezionian per riquai sia dicinarato io salto di ciantinia dari adonina competente, scoppen indeui senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre MET ENERGIA non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nel medesimo anno solare per mancato rispetto del medesimo standard specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente, per mancanza delle informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice alfanumerico identificativo del POD/PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, nonché una breve descrizione dei

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE

l livelli generali di qualità commerciale della vendita sono riferiti all'insieme delle prestazioni erogate da MET ENERGIA ai clienti relativamente a un determinato indicatore. Il mancato rispetto dei livelli generali di qualità non comporta, pertanto, l'erogazione di alcun indennizzo automatico nei confronti dei clienti. Il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità commerciale della vendita riportati nel prospetto seguente, previsti dal TIQV e RQDG.

Indicatore	STANDARD GENERALE	LIVELLI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI DA MET ENERGIA ITALIA SPA ANNO 2023
Risposte a richieste scritte di informazione	95% di casi entro il tempo massimo di 30 giorni solari	98%
Percentuale minima di appuntamenti GAS fissati con il Cliente entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo*	90% di casi entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo (1)	94%

Giorni lavorativi: giorni della settimana non festivi compresi tra lunedì e venerdì inclusi



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO - MET Energia Italia S.p.A "MET" o il "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Privacy"), i dati personali forniti dal cliente ("Cliente" o "Interessato") in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del d.lgs. 196/2003 il ("Codice della Privacy") e

del Regolamento Privacy, per le finalità di seguito riportate:

A) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto: i dati forniti dal Cliente saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del contratto di fomitura di gas naturale e/o energia elettrica ("Contratto"). Verranno, pertanto, trattati per: 1) l'attivazione/la disattivazione dei siti di fornitura; 2) la gestione di eventuali variazioni contrattuali relative alle anagrafiche la gestione degli incassi; 3) la gestione letture/misure dei consumi; 4) l'elaborazione, la stampa, l'imbustan

la gestione degli rinaesa, o il a gestione retirentiario dei constitui, a) relaborazione, la stariipa, il ilibusalierito, la spedizione delle fatture e/o l'addebito in conto corrente delle stesse.

B) Finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge gravanti su MET, quali: 1) l'addebito in fattura del Canone di abbonamento RAI (ove applicabile a seconda della tipologia di Cliente), 2) gli obblighi di legge derivanti dal Contratto o comunque connessi al rapporto di fornitura; e 3) e gli ulteriori obblighi imposti a MET dalla legge (quali, a titolo

esemplificativo, quelli di natura fiscale).

C) Finalità di gestione del rapporto contrattuale e di eventuali vertenze, sulla base del legittimo interesse di MET: 1) alla gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza e reclami nel contesto dell'attività di customer care; 2) all'esercizio del proprio diritto di difesa giudiziale nell'ambito di potenziali contenziosi che dovessero insorgere con il Cliente o dinanzi ad autorità amministrative e giudiziali, e 3) alla tutela e all'eventuale recupero del credito, vi incluse verifiche sulla solvibilità del Cliente. Legittimo interesse che, in tutte le ipotesi, non comporta alcun pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati in quanto inerente a diritti costituzionalmente garantiti o, comunque, ad aspettative legittime del Titolare non pregiudizievoli dei diritti e delle libertà dell'Interessatio.

ll conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.

Diffinalità promozionali, commerciali e di marketing previo consenso specifico del Cliente: i dati del Cliente potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms., instant messaging, e-mail, ecc.) che con modalità analogiche (quali sms., instant messaging, e-mail, ecc.) che con modalità analogiche (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per 1) invio/comunicazione da parte di MET di materiale pubblicitario, informativo promozionale su nuovi prodottiliservizi di MET medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo MET, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di MET di prodottisevizi, agevolazioni e promozioni di MET medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo MET, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante

interviste o altri mezzi di rilevazione.

E) Finalità di comunicazione dei dati personali a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate/ controllatti e/o collegate al Gruppo MET previo specifico consenso del Cliente. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del Cliente per le finalità indicate nella rispettiva informativa sul trattamento dei dati personali da questi resa all'Interessato.

F) Finalità statistiche e di marketing personalizzato (quest'ultima solo qualora rilasciato anche il consenso per la finalità di marketing di cui alla lettera E che precede) tramite attività di profilazione e analisi dei dati di scoring e di comportamento sui canali digitali di MET del Cliente, previo specifico consenso del Cliente

sul carian digitant unit. Ted citeries, previs apecino consistence de citeries.

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettere D), E) ed F) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti e l'esecuzione del Contratto in genere.

Il Cliente portà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di cui alle lettere D) ed E) trattamenti, facendone semplice richiesta a MET tramite i dati di contatto di cui al punto 6, senza alcuna formalità.

2. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolli per le finalità di cui al punto 1 lettere A), B) e C) saranno conservati per tutta la durata del Contratto e, alla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso, per un periodo di tempo non superiore a quanto indicato dalla normativa in materia di prescrizione e/o dalla normativa relativa agli obbighi di legge gravanti in capo a MET. I dati raccolli per le finalità di cui al punto 1 lettera D) ed E) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal termine del rapporto contrattuale, decorsi i quali sarà inviata una richiesta di conferma della volontà di continuare a ricevere da MET informazioni commerciali e di marketing.

3. CATEGORIA DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI - I dati personali del Cliente, raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono: dati anagrafici (quali nome, cognome, codice fiscale e ulteriori dati personali presenti sul documento d'identità rilasciato in sede di sottoscrizione del Contratto), dati di residenza, dati di contatto (quali numero di telefono/mobile, e-mail), dati bancari e tecnici (quali IBAN, numero di POD, e, in generale, dati necessari per l'emissione della fatturazione e per l'addebito in conto corrente degli importi), (dati di navigazione e di scoring). I suddetti dati potranno essere sia (i) fomiti volontariamente dal Cliente per la conclusione del Contratto nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di MET preposti alle attività relative alla conclusione del Contratto o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del Contratto tramite qualsiasi altra modalità (ad esempio completamento di form), sia (ii) comunque raccolti da MET o da soggetti terzi (ad esempio nell'ambito dell'attività di valutazione del merito creditizio, tramite cookie, etc.) e trattati per valutare l'opportunità di sottoscrivere ed, eventualmente, dar corso all'esecuzione del Contratto.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI - Il trattamento avviene prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici/telematici, in cloud e su server ubicati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, o, se necessario, con procedure manuali e, in ogni caso, con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali l'uso improprio, il danneggiamento, la perdita o l'indebita diffusione dei dati stessi.

violazione dei dati personiani, quali ruso improprio, in darineggiamento, la perdina o intelonia diniusione dei dati sessis. I dati del Cliente potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di MET in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare, e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al Gruppo MET, in qualità di titolari autonomi odi responsabili del trattamento; (iii) da soggetti terzi (fomitori di servizi tercnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti banarcari e di credito e fomitori di servizi strumentali all'erogazione servizi/prodotti oggetti del Contratto), previo specifico consenso del Cliente, per le ulteriori finalità di cui al punto 1, lettera D), debitamente nominati responsabili del trattamento da parte di MET (call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato) e (iv) previo specifico consenso dell'Interessato ai soggetti di cui al punto 1, lettera D), che li tratteranno in qualità di titolari autonomi. I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e Svizzera; tuttavia, alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte

in altri Paesi, sia facenti parte che non facenti parte dell'Unione Europea. In caso di trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea – verso paesi nei confronti dei quali non è stata adottata una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea – verso paesi nei confronti dei quali non è stata adottata una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea – saranno adottate le adeguate misure di sicurezza previste dal GDPR quali le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea (Decisioni n. 2004/915/CE e n. 2010/87/UE).

Per ottenere una copia dei dati trasferiti all'estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile scrivere ai recapiti indicati al successivo punto 6.

I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Privacy, il Cliente ha il diritto di accedere ai propri dati, e, in particolare, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dali e di conoscerne il contenuto, l'origine e il trattamento in corso. Ha altresi il diritto di verificame l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiomamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione, e di non e essere soggetto a decisioni autatizzate senza che le stesse possano essere riviste da una persona fisica su richiesta dell'Interessato. Inoltre, il Cliente ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all'Autorità di controllo (per l'Italia: l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei suoi dati per le finalità descritte al punto 1 lettere D) e E), nonché revocare il relativo consenso, ove prestato, ove prestato. Si precisa che l'opposizione al trattamento relativo alle finalità descritte al punto 1 lettera D) esercitato attraverso modalità

automatizzate si estende altresì a quelle tradizionali, salva comunque la facoltà di esercitare tale diritto solo in parte

Il Cliente può esercitare i suoi diritti, chiedere l'elenco completo dei responsabili del trattamento, nonché qualsiasi ulteriore nformazione in merito al trattamento contattando il Titolare ai seguenti recapiti: MET Energia Italia S.p.A., Viale Restelli 3/7. Milano, o numero di fax: 0276024039 o indirizzo e-mail: privacy.metita@met.com





MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

	Data di nascita	
	Provincia di nascita	
nune	Provincia	
		Provincia di nascitaNumero

Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, ai sensi del Codice del consumo. Tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di:

- visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Consumatore;
- escursioni organizzate dal Fornitore.

Con la presente esercito per iscritto il diritto di ripensamento per la seguente Richiesta di fornitura:

Dati fornitura						
Per la fornitura di	☐ Energia Elettrica	☐ Gas naturale				
Indirizzo fornitura: Via_					Numero	
CAP	Comune			Provincia		
Identificata dal numero F	POD		PDR			
Data						

MODALITÀ INOLTRO MODULO

Il presente reclamo può essere inviato al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- Mail: servizioclienti@metenergiaitalia.it
- PEC metenergiaitalia@legalmail.it
 Posta ordinaria: Viale F. Restelli, 3/7 20124, Milano (MI)

Titolare del trattamento dei dati personali è MET Energia Italia S.p.A., con sede legale in Viale F. Restelli 3/7, 20124 Milano (MI).

L'informativa completa è disponibile sul sitohttps://it.met.com/it/

